

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 1 of 11

Salvo che non sia altrimenti concordato per iscritto, i termini e le condizioni che seguono saranno applicabili a tutti i contratti conclusi da Balcke Duerr Italiana (il "Cliente") e il Fornitore (così come individuato nell'Ordine) in relazione alla fornitura dei beni e/o servizi descritti nell'Ordine. Le eventuali condizioni generali del Fornitore, anche se richiamate nell'offerta/accettazione del Fornitore, così come ogni altra condizione differente da quelle contenute nell'Ordine, non saranno opponibili a Balcke Duerr Italiana se non da questa espressamente accettate per iscritto.

Con la conclusione del Contratto ai sensi del seguente articolo 1.1, le Parti si impegnano a considerare vincolante ogni riproduzione affidabile dei presenti termini e condizioni, fra le quali, a titolo esemplificativo, la copia disponibile sul sito internet del Cliente.

1 Contratto

1.1 L'Ordine emesso dal Cliente costituisce una proposta di contratto vincolante alle condizioni e ai termini ivi riportate. Il Contratto si intende concluso con l'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. Eventuali commenti all'Ordine dovranno pervenire al Cliente entro e non oltre tre (3) giorni dall'invio dell'Ordine. L'omessa ricezione da parte del Cliente dell'accettazione in tale termine, così come l'avvio delle attività o dei lavori relativi della fornitura oggetto dell'Ordine saranno considerati come accettazione integrale da parte del Fornitore. Eventuali termini e condizioni ulteriori e/o difformi da quelli contenuti nell'Ordine non saranno in alcun modo vincolanti per il Cliente se non accettate per iscritto. Qualunque modifica al Contratto dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti. Affinché le modifiche all'Ordine siano opponibili ed efficaci nei confronti del Cliente dovranno essere sottoscritte dal responsabile dell'Ufficio Acquisti o altro referente del Cliente indicato nell'Ordine.

1.2 Per il periodo della loro validità, le offerte e le quotazioni presentate dal Fornitore sono vincolanti ed irrevocabili. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun rimborso per i costi e le spese sostenuti per la predisposizione delle offerte e delle quotazioni richieste dal Cliente.

1.3 L'Ordine, i presenti termini e condizioni, il Project Ordering Sheet ("POS"), le specifiche, disegni e/o gli altri documenti cui l'Ordine fa espresso riferimento e/o ad esso allegati ("Documenti Contrattuali") rappresentano l'intero accordo raggiunto tra le parti in riferimento alla fornitura oggetto del contratto ("Oggetto") e superano e soppressano ogni offerta, comunicazione, dichiarazione, promessa o negoziazione, scritta o verbale, precedente o contemporanea in riferimento all'Oggetto. Ciascun Documento Contrattuale forma parte integrante ed essenziale del Contratto. Tutti i Documenti Contrattuali dovranno essere letti ed interpretati come un unico documento. In caso di contraddizione tra due o più documenti si dovrà far riferimento all'ordine con cui i Documenti Contrattuali sono elencati nell'Ordine. Resta inteso che qualora un Documento Contrattuale di livello inferiore contenga specifiche più dettagliate di uno di livello superiore il documento più specifico prevarrà. Il contratto si intende concluso nella lingua dell'Ordine. Ogni eventuale traduzione dei Documenti Contrattuali nella lingua di una delle Parti, o in qualsiasi altra lingua, sarà eseguita da ciascuna parte a proprie spese e usata a proprio rischio. Nel caso di discrepanza prevarrà la lingua ufficiale con cui il contratto è stato concluso. Qualsiasi documento emesso dal Fornitore in relazione all'Ordine dovrà riportare almeno: il numero dell'Ordine, il numero della commessa, il nome dell'impianto, il luogo di consegna, la descrizione dell'oggetto, le unità e il numero di partita IVA (per importazioni nell'ambito EU).

2 Prezzo

2.1 Il prezzo riportato nell'Ordine ("Prezzo") si intende fisso ed invariabile e deve considerarsi comprensivo di ogni onere, costo o spesa che il Fornitore deve sostenere per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'Ordine. Se non diversamente concordato per iscritto, il Fornitore non avrà diritto alla revisione del Prezzo per nessuna ragione, incluso a titolo qualsiasi incremento nei costi della manodopera o delle materie prime. Se non diversamente specificato nell'Ordine, il Prezzo si intende al netto dell'IVA.

2.2 Se non diversamente specificato, i Corrispettivi sono comprensivi dei costi di trasporto e di consegna. Saranno a carico del Fornitore tutti i costi doganali, le tasse, le imposte e ogni altro onere o diritti di importazione relativi all'Ordine.

3 Oggetto del Contratto

3.1 L'Oggetto comprende ogni fornitura e/o servizio tecnicamente necessari all'esecuzione del progetto e che si possono considerare essere parte integrale dell'Oggetto in quanto richiesti per la sua esecuzione dalla miglior pratica industriale, da pareri di esperti e/o da ogni diversa disposizione applicabile, anche qualora non siano espressamente indicati nel Contratto.

3.2 Qualora l'Oggetto includa l'attività di montaggio in cantiere esso comprenderà tutte le attività connesse alla sicurezza e a garantire l'adeguata preparazione, esecuzione e consegna dei componenti costruiti e consegnati dal Fornitore. Tale obbligazione comprenderà la copertura di tutti i costi collegati al montaggio, incluso a titolo esemplificativo,

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaioia, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 2 of 11

l'approvvigionamento della manodopera adeguata nel numero, nella preparazione e nella qualifica, delle attrezzature, dell'equipaggiamento accessorio, le forniture generali e i materiali necessari al montaggio.

3.3 Il Fornitore riconosce che l'Oggetto include la predisposizione e l'invio in forma accettabile per il Cliente di tutta la relativa documentazione, richiesta per il completamento della fabbricazione, rapporti sulla qualità, documenti di import/export e quant'altro menzionato nei Documenti Contrattuali. Salvo diversamente stabilito nell'Ordine, tutta la documentazione emessa in relazione al Contratto dovrà essere in lingua Italiana o Inglese e dovrà essere basata sul sistema standard internazionale SI. Il Cliente indicherà nell'Ordine o nei Documenti Contrattuali, i documenti che dovranno essere emessi dal Fornitore e quali di questi documenti dovranno essere preventivamente approvati dal Cliente e quali invece dovranno essere inviati al Cliente solo per informazione. Fermo restando l'obbligo del Fornitore di procedere alla prestazione dell'Oggetto senza aspettare alcuna approvazione e/o commento per quei documenti per i quali non sia contrattualmente dovuta, il Cliente si riserva la facoltà di revisionare, commentare e chiedere modifiche e/o integrazioni di tutti i documenti inviati, anche quelli per i quali non è richiesta alcuna approvazione. Salvo che non sia diversamente concordato per iscritto, nessuna revisione e/o commento a tali documenti da parte del Cliente, così come, a contrario, nessuna mancanza di revisione o commento, avrà l'effetto di esonerare il Fornitore dagli obblighi assunti con il Contratto, né potrà essere considerata come approvazione implicita di tale documentazione da parte del Cliente.

3.4 Il Cliente avrà il diritto in ogni momento di apportare modifiche ai disegni, progetti, specifiche, materiali, imballaggi, tempo e luogo di consegna e metodo di trasporto senza che ciò comporti automaticamente il diritto del Fornitore ad un incremento del prezzo e/o alla modifica delle date di consegna. Fermo restando l'obbligo del Fornitore di completare la fornitura senza sospensioni, qualora tali modifiche comportino un incremento o una diminuzione dei costi, o del tempo necessario per l'esecuzione della prestazione, il Fornitore avrà l'obbligo di informarne il Cliente entro e non oltre cinque (5) giorni dalla comunicazione della modifica e le parti potranno negoziare un equo adeguamento e la conseguente modifica del Contratto. Resta inteso che in mancanza di alcuna comunicazione da parte del Fornitore nel termine suddetto, il Cliente sarà legittimato a ritenere accettate le modifiche senza che il Fornitore possa legittimamente rivendicare variazioni di prezzo e/o dei termini di consegna. In nessun caso il Cliente potrà essere ritenuto responsabile per eventuali perdite di profitto ovvero danni indiretti, consequenziali e/o punitivi sofferti dal Fornitore a causa delle modifiche apportate.

3.5 Se non diversamente concordato in modo espresso, l'Oggetto non include i servizi di manutenzione e la fornitura di pezzi di ricambio. Senza pregiudizio per le obbligazioni di garanzia di cui al successivo articolo 14, a partire dalla consegna, il Cliente avrà il diritto incondizionato di porre in essere direttamente e/o indirettamente riparazioni e manutenzione sui prodotti, così come fabbricare pezzi di ricambio o richiederne la fabbricazione a terzi.

3.6 In caso di disaccordo tra le parti sull'Oggetto dell'Ordine, il Cliente avrà un iniziale potere di istruire il Fornitore, in quale sarà obbligato a conformarsi alle istruzioni ricevute. Le parti successivamente si impegneranno a negoziare una soluzione in buona fede, tenendo in ragionevole considerazione i rispettivi interessi.

3.7 Entrambe le parti riconoscono che la qualità e la continuità della gestione del progetto sono di vitale importanza ai fini del successo del Progetto. Non appena il Contratto sia divenuto efficace in accordo al precedente punto 1.1, il Fornitore dovrà pertanto nominare ufficialmente un *project manager*, per il coordinamento, e per la responsabilità dell'esecuzione del Contratto, per tutta la durata del progetto ("*Project Manager* del Fornitore"). Il *Project Manager* del Fornitore sarà responsabile per tutte le attività concernenti l'esecuzione del Contratto, ivi incluse richieste e domande a terzi, così come incarichi di sub-fornitori e terzi. Il *Project Manager* del Fornitore sarà autorizzato a rappresentare legalmente il Fornitore per tutte le attività e le dichiarazioni concernenti il Contratto. Il *Project Manager* del Fornitore dovrà avere una padronanza appropriata almeno della lingua italiana e di quella inglese.

4 Dichiarazioni e garanzie

4.1 Il Fornitore riconosce e prende atto che il Cliente si è determinato alla conclusione del Contratto con il Fornitore in ragione delle informazioni sulle caratteristiche professionali, organizzative e etiche nonché sulla sua idoneità tecnico professionale fornite dal Fornitore in sede di qualificazione e/o negoziazione. Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto, tali informazioni dovessero risultare non veritiere e/o accurate, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni subiti, il Cliente avrà diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 12.2 che segue. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Cliente venisse a conoscenza di elementi che possono far ritenere che le caratteristiche di professionalità, l'etica, l'organizzazione o l'idoneità tecnico professionale del Fornitore possano modificarsi in senso peggiorativo per cause intervenute e non prevedibili al momento della conclusione del Contratto, il Cliente, a proprio insindacabile giudizio, avrà diritto a recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12.1 che segue.

4.2 Il Fornitore dichiara di essere consapevole che l'Oggetto si inserisce e verrà utilizzato nell'ambito del progetto del Cliente Finale ("Progetto"). Il Fornitore è in particolare consapevole delle condizioni di uso, degli elementi per l'integrazione, delle condizioni di montaggio, dell'area circostante e dell'ambiente, dello scopo dell'Oggetto. Se l'Oggetto include attività di montaggio, il Fornitore dichiara che durante le ispezioni personali del luogo in cui l'Oggetto deve essere eseguito ("Sito"), sulla base di richieste di carattere generale, e dal confronto con il Cliente, ai fini dell'esecuzione del Contratto, ha ottenuto tutte le informazioni rilevanti relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaioia, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 3 of 11

- l'esatto collocamento del Sito e le condizioni generali e ambientali del Sito;
- le condizioni di lavoro nel Sito;
- strade e possibilità di accesso al Sito;
- condizioni e qualità delle strade, nonché infrastrutture dei trasporti al Sito;
- possibilità di stoccaggio nel Sito;
- luoghi e punti di consegna per forniture generali ed utenze nel Sito;
- disposizioni applicabili nel Sito relazione a manodopera, lavoro, ambiente, tasse e simili.

4.3 Il Fornitore inoltre dichiara di essere a conoscenza degli elevati standard di sicurezza e qualità richiesti dall'Oggetto. Il Fornitore dovrà assicurare che tutto lo staff coinvolto nell'esecuzione dell'Oggetto (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli uffici tecnico ed ingegneristico, acquisti, fabbricazione, assemblaggio e montaggio, e logistico) sia stato informato sulle responsabilità nonché sensibilizzato in relazione ai requisiti dell'Oggetto.

4.4 Il Cliente ha informato il Fornitore delle condizioni generali del Progetto. Il Fornitore prende atto e riconosce che la tempestiva, completa e corretta esecuzione dell'Oggetto è di essenziale importanza per il Cliente e che ritardi e/o difformità qualitative nell'esecuzione del Contratto potrebbero compromettere il positivo e tempestivo completamento del Progetto e/o i rapporti commerciali che il Fornitore intrattiene con il Cliente Finale.

4.5 Il Fornitore è responsabile di ottenere tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'Oggetto. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di informazioni in merito a tutte le caratteristiche evidenti (i.e. nascoste), circostanze e condizioni ambientali che possano essere rilevanti per l'Oggetto, con particolare riguardo alle condizioni degli impianti esistenti, attrezzature, parti di impianti ed attrezzature e relativa documentazione che il Fornitore dovrà gestire nell'esecuzione del Contratto, o con cui il Fornitore potrebbe entrare in contatto nel corso dell'esecuzione del Contratto. Il Cliente dovrà fornire ragionevole supporto al Fornitore in merito a tutte le richieste di informazioni rilevanti relative a caratteristiche, circostanze, condizioni ambientali, senza che sia però data alcuna garanzia in merito alla completezza e correttezza di tali informazioni.

4.6 Il Fornitore si impegna a cooperare con ogni altro soggetto coinvolto nel Progetto, al fine di assicurare il positivo e tempestivo completamento del Progetto da parte del Cliente Finale.

4.7 Il Fornitore garantisce che l'esecuzione dell'Oggetto sarà conforme ad ogni specifica e requisito richiesti delle autorità di vigilanza del paese in cui il Progetto dovrà essere eseguito, nonché dagli operatori locali dell'impianto e dal Cliente Finale.

4.8 Senza alcun pregiudizio per quanto affermato nel precedente punto 3.5, il Fornitore garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio e sostituzione per l'Oggetto, per un periodo minimo di 10 (dieci) anni a partire dalla formale e incondizionata accettazione dell'Oggetto, effettuata secondo quanto previsto dal Contratto.

5 Qualità

5.1 Il Fornitore ha l'obbligo di implementare e mantenere un sistema di controllo e gestione della qualità conforme ai più recenti standard previsti per il ramo industriale del Cliente.

5.2 Il Fornitore è il solo responsabile per la predisposizione ed assunzione di tutti i sistemi e misure di controllo della qualità richiesti per l'esecuzione del Contratto, ivi inclusa ad esempio la documentazione sulla qualità, e deve consentire l'accesso del Cliente a tale documentazione in caso di richiesta dello stesso. Il Fornitore deve predisporre completa ed esaustiva documentazione sulla qualità, come da previsioni di legge applicabile ed ogni altra regolamentazione ufficiale. L'accettazione e la conformità da parte del Fornitore al sistema della qualità del Cliente in nessun modo incide sulle obbligazioni e le responsabilità che al Fornitore derivano dal Contratto.

5.3 Durante il corso del Contratto il Fornitore è in particolare obbligato a:

- eseguire complete ed esaustive ispezioni delle merci in entrata, con riguardo alle materie prime e componenti da utilizzarsi ai fini dell'Oggetto;
- eseguire esame incrociato di tutte le materie prime ed i componenti con i relativi certificati dei materiali;
- archiviare tutti i certificati dei materiali nei registri a titolo di documentazione;
- non utilizzare alcuna materia prima o componente nell'esecuzione dell'Oggetto, nel caso in cui vi siano ragioni per dubitare della utilizzabilità, qualità, tracciabilità;
- porre in essere e documentare complete ed esaustive ispezioni dei materiali in uscita, prima della consegna al Cliente;
- non consegnare alcun componente dell'Oggetto che non sia stato debitamente e senza riserve vagliato attraverso tale esaustivo esame delle merci in uscita.

5.4 Il Fornitore dichiara che ogni subfornitore o terzo incaricato dal Fornitore in base al seguente articolo 10, nonché i lavori dagli stessi eseguiti, sono costantemente ed adeguatamente adeguati agli standard più recenti. Il dipartimento di controllo qualità del Fornitore dovrà tenere documentazione completa della certificazione, qualificazione e monitoraggio di fabbricazione di tali subfornitori o terzi. Il Fornitore deve consentire al Cliente, se richiesto, l'accesso a tale documentazione.

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaioia, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 4 of 11

5.5 Salvo diversi accordi scritti, il Fornitore è l'unico responsabile per l'acquisto ed il procacciamento di materie prime e componenti necessari all'esecuzione dell'Oggetto. Se richiesto dal Cliente, il Fornitore deve fornire al Cliente stesso una completa panoramica delle fonti dei materiali e dei componenti utilizzati per l'esecuzione del Contratto, e uno schema della relativa catena di approvvigionamento. Il Cliente si riserva il diritto di vietare qualsiasi delle fonti del Fornitore o qualsiasi dei subfornitori senza doverne fornire motivazione.

5.6 Non appena il Contratto è divenuto efficace ai sensi dell'articolo 1.1 che precede, il Fornitore dovrà nominare, d'accordo con il Cliente, un coordinatore del controllo qualità pienamente autorizzato, per tutta la durata del Contratto, a coordinare, pianificare ed eseguire con il Cliente tutte le attività dirette e/o inerenti al controllo di qualità sull'esecuzione del Contratto ("Quality Manager del Fornitore").

6 Termini di Consegna

6.1 Tutte i termini di consegna indicati nel Contratto sono essenziali e vincolanti, ivi inclusi i termini che l'Ordine, ovvero altri Documenti Contrattuali riportino per le consegne intermedie di materiale e/o documenti. Salva diversa indicazione, la "Data di Consegna" indicata nell'Ordine si riferisce al completamento della fornitura, comprensiva di tutta la documentazione tecnica di cui all'art. 3.3 che precede. Il Cliente avrà diritto di rifiutare la eventuali consegne anticipate.

6.2 Qualora il Fornitore sia consapevole ovvero tema, per qualsiasi motivo, di non riuscire a rispettare i termini di consegna indicati nel contratto, dovrà darne immediata comunicazione al Cliente che avrà facoltà di impartire istruzioni al Fornitore circa le misure ed i rimedi ritenuti opportuni per accelerare i tempi di consegna. Fermo restando il diritto del Cliente al risarcimento dei danni e al pagamento delle penali concordate, tutti costi e le spese inerenti alle misure necessarie ad escludere e/o limitare i ritardi saranno ad esclusivo carico del Fornitore. Le eventuali istruzioni impartite al Fornitore e/o eventuali misure di expediting poste in essere dal Cliente direttamente non varranno in nessun caso quale rinuncia da parte del Cliente a nessuna delle obbligazioni del Fornitore e/o ai suoi diritti di indennizzo.

6.3 Senza pregiudizio per gli altri rimedi riconosciuti dalle presenti disposizioni e/o dalla legge, il mancato rispetto dei termini di consegna concordati darà diritto al Cliente di richiedere a titolo di penale: a) Euro 200 per ogni giorno di ritardo nella consegna di qualsiasi documento tecnico e/o di progetto per il quale l'Ordine o altro Documento Contrattuale stabilisca un termine di consegna e/o approvazione da parte del Fornitore; b) un importo pari all'1% del Prezzo complessivo per ogni settimana o parte di essa di ritardo, fino alla concorrenza dell'importo massimo pari al 4% del Prezzo complessivo per le prime 4 settimane di ritardo e, a partire dalla quinta settimana, un importo pari al 4% del Prezzo complessivo per ogni settimana o parte di essa di ritardo. In nessun caso le penali di cui alla presente lettera b) potranno eccedere l'importo pari al 20% del Prezzo complessivo. Resta fermo il diritto del Cliente di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori. Ai fini dell'applicazione delle penali, la consegna incompleta dei documenti e/o dell'Oggetto sarà considerata come mancata consegna dell'Oggetto nei termini concordati.

6.4 L'eventuale tolleranza da parte del Cliente del ritardo incorso dal Fornitore, non potrà in nessun caso essere interpretata quale rinuncia da parte sua alla corretta esecuzione delle obbligazioni da parte del Fornitore ovvero ai suoi diritti di indennizzo.

7 Consegna dell'Oggetto e stoccaggio

7.1 Qualora l'Ordine faccia riferimento a uno dei codici 'Incoterms' della Camera di Commercio Internazionale (ICC), il riferimento dovrà intendersi all'ultima versione aggiornata degli stessi.

7.2 L'Oggetto dovrà essere consegnato nei tempi e nei modi riportati nell'Ordine. Se non diversamente concordato per iscritto, il Fornitore sarà responsabile per ogni perdita o danneggiamento e il rischio ed il titolo sui prodotti/servizi saranno trasferiti con la consegna dell'Oggetto. La consegna/esecuzione in luoghi differenti da quelli riportati nell'Ordine, anche se accettata, non comporterà il passaggio del rischio per il Fornitore. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire al Cliente i costi sostenuti a causa dell'avvenuta consegna/esecuzione in luoghi diversi da quelli stabiliti.

7.3 La consegna anticipata o parziale e' ammessa solo previo consenso scritto del Cliente. In ogni caso, le consegne anticipate o parziali dovranno essere qualificate come tali nelle bolle di consegna/servizio.

7.4 Per la fornitura a peso, la pesatura sarà vincolante per il Cliente solo se eseguita con strumenti da questo preventivamente approvati per iscritto.

7.5 Il diritto del Fornitore alla restituzione del materiale di imballaggio utilizzato per la spedizione/esecuzione della fornitura dovrà essere specificato nell'Ordine e nei documenti di consegna. Se non diversamente concordato, i costi per la restituzione di tale materiale saranno a carico del Fornitore. In caso contrario il Fornitore decadrà da tale diritto e il Cliente avrà diritto di disporre di tale materiale.

7.6 Salvo diverso accordo, il Fornitore sarà tenuto a conformarsi a tutte le leggi e tutti i regolamenti vigenti durante l'esecuzione della fornitura, e a garantire che lo sviluppo, progettazione, produzione, imballaggio, etichettatura, reporting, trasporto, spedizione, installazione, manutenzione, riparazione, pulizia ed esercizio avvengano nel rispetto di ogni disposizione dettata da norme di legge, regolamenti, direttive o altro in materia di qualità, ambiente, sicurezza dei prodotti industriali e dei trasporti. Il Fornitore garantisce che è, e rimarrà per l'intera durata della fornitura, in regola con i requisiti,

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaiaola, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 5 of 11

le obbligazioni, i doveri e le responsabilità di cui ad ogni normativa applicabile a livello locale, nazionale e/o Europeo all'Oggetto, ivi inclusa il Regolamento REACH.

7.7 Il Fornitore sarà responsabile del rispetto di tutte le disposizioni applicabili in materia di import/export di prodotti fra le quali, a titolo esemplificativo, quelle dettate dal Regolamento EU 1207/2001, relative alle certificazioni di trasporto, dichiarazioni di fatturazione e dichiarazioni di fornitura.

7.8 Il Fornitore concorda che, se necessario e richiesto dal Cliente per iscritto, l'Oggetto dovrà essere stoccato nelle aree del Fornitore a ciò dedicate, a suo costo, rischio e spese, per un periodo fino a tre mesi dalla comunicazione di pronta consegna al Cliente, effettuata in accordo alle previsioni Contrattuali. Il Fornitore sarà responsabile per lo stoccaggio adeguato e professionale e, se necessario, per la conservazione dell'Oggetto. Se necessario, il Fornitore dovrà ottenere una separata copertura assicurativa per tale stoccaggio temporaneo dell'Oggetto. Tale periodo di stoccaggio temporaneo dovrà iniziare il giorno in cui il Fornitore ha notificato al Cliente pronta consegna, altrimenti, non prima della data di consegna contrattualmente determinata. Durante il periodo di stoccaggio temporaneo, il Fornitore dovrà assicurare al Cliente l'accesso all'Oggetto, o parti dello stesso, in ogni tempo. Nel caso in cui il Cliente richieda al Fornitore un'estensione del periodo di stoccaggio temporaneo, la Parti dovranno porre in essere un separato e concordemente accettabile accordo, concernente termini, condizioni ed indennizzo per il Fornitore.

8. Montaggio

8.1 Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di montaggio nel Sito, il Fornitore dovrà consegnare al Cliente una lista completa di tutto il suo personale che sarà impiegato sul Sito, inclusi nomi e qualifiche, allegando alla lista copia dei certificati di sicurezza per gli appaltatori (i.e. *Security Certificates for Contractors*).

8.2 Prima che il personale di montaggio e/o le attrezzature di montaggio giungano sul Sito, il Fornitore dovrà inviare al Sito un *site manager* ufficialmente incaricato, che sia in grado di parlare fluentemente Inglese, con il compito di coordinare con il *site supervisor* del Cliente tutti i passi necessari per l'inizio dei lavori del Fornitore nel sito.

8.3 Il Fornitore si impegna a incaricare per il Sito esclusivamente personale che abbia, in accordo a quanto stabilito dalle leggi applicabili del paese di consegna, visto e permesso di lavoro validi per l'intera durata dei lavori di montaggio contrattualmente determinati.

8.4 Il Fornitore non potrà comunicare direttamente con il Cliente Finale, a meno che non abbia ottenuto esplicito consenso per iscritto a del Cliente. Tale previsione deve essere applicata anche nel caso in cui sia il Cliente Finale a presentare richiesta iniziale di comunicazione diretta con il Fornitore.

8.5 Al più tardi al momento di inizio dei lavori di montaggio, il Cliente ed il Fornitore dovranno rispettivamente nominare una persona autorizzata in carica per il Sito: Il Cliente dovrà nominare un responsabile di cantiere ed il Fornitore dovrà nominare un responsabile di cantiere ed un suo vice. Il responsabile di cantiere del Fornitore sarà responsabile per l'esecuzione del Contratto. Il responsabili di cantiere dovranno coordinare l'esecuzione dei lavori nel Sito. Essi dovranno chiarire ogni problematica che possa insorgere, circa, ad esempio, gli orari di lavoro, la fornitura/consegna di documentazione tecnica, il coordinamento generale, i rapporti di cantiere, l'avanzamento dei lavori e le date di ispezione, la documentazione di cantiere, S.A.L.. Il responsabile di cantiere del Cliente sarà responsabile di coordinare la cooperazione tra il Cliente, il Fornitore e/o terzi..

8.6 Il responsabile di cantiere del Cliente sarà incaricato del coordinamento e della consultazione durante l'esecuzione del Contratto nel Sito. In ogni caso, non sarà autorizzato a liberare il Fornitore da qualsivoglia delle sue obbligazioni derivanti dal Contratto, né ad impartire alcun cambiamento all'Oggetto. Le dichiarazioni e responsabilità del Fornitore derivanti dal presente Contratto non possono in alcun modo essere limitate dalla supervisione e controllo del Cliente sul Sito.

8.7 Il responsabile di cantiere del Fornitore e/o il suo vice saranno interamente responsabili per l'esecuzione dell'Oggetto così come per il personale di montaggio in relazione ad esempio a , aspetti tecnici, supervisione disciplinare, osservanza dell'orario e simili. Il Fornitore deve assicurare che il responsabile di cantiere e/o il suo vice siano fisicamente presente nel Sito durante l'intero orario di lavoro in cui il montaggio viene eseguito. Se necessario a garantire la tempestiva esecuzione del Progetto, il responsabile di cantiere del Cliente sarà responsabile di comunicare al responsabile di cantiere del Fornitore e/o al suo vice ogni priorità o di ripianificazione dei lavori di montaggio.

8.8 Prima dell'inizio dei lavori di montaggio, il Fornitore dovrà contattare il Cliente al fine di coordinare l'esecuzione dei lavori del Fornitore con altre società operanti nel Sito, così da assicurare che tutti i soggetti possano lavorare agevolmente e senza essere di ostacolo l'un l'altro. Il Fornitore avrà diritto di richiedere un indennizzo per i rallentamenti e le sospensioni derivanti da negoziazioni o approvazioni esclusivamente nel, nel caso in cui il Fornitore abbia anticipatamente ricevuto conferma scritta di tali sospensioni o rallentamenti da parte del responsabile di cantiere del Cliente. Al fine di evitare tali rallentamenti o sospensioni dei lavori, il Fornitore si impegna per cercare di assegnare il suo personale di montaggio ad altre opere nell'ambito dell'Oggetto. Nel caso di rallentamenti o sospensioni che pregiudichino tempi previsti dal Contratto per l'esecuzione dei lavori di montaggio del Fornitore, il Cliente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la sospensione dei lavori, in accordo a quanto previsto dal seguente punto 11. Il Fornitore non avrà diritto di

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaiaola, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 6 of 11

richiedere l'indennizzo per i rallentamenti o le sospensioni causate da terzi nel Sito, o dovuti, ad esempio, alla necessaria revisione e o installazione di nuove infrastrutture rese necessarie dalla sospensione e/o interruzione nell'erogazione della corrente elettrica o altre utenze nel Sito., Il responsabile di cantiere del Cliente prenderà nota dei rallentamenti e/o sospensioni nel diario di cantiere del Fornitore, così che possano essere tenuti in considerazione nel caso di successivi ritardi nell'esecuzione dei lavori di montaggio. Eventuali sospensioni derivanti dalle condizioni meteo non comporteranno nessun costo o spesa aggiuntiva per il Cliente. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'indennizzo dovuto, il Fornitore non potrà in ogni caso fermare o sospendere l'esecuzione dei lavori di montaggio di cui al Contratto. Tale previsione si applica anche al caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo amichevole su tale questione.

8.9 Il Fornitore dovrà tenere un dettagliato diario di cantiere che dovrà sottoporre all'attenzione del Cliente al termine di ogni settimana di lavoro e che dovrà includere le seguenti informazioni:

- numero, impiego e mansioni del personale del Fornitore attivo nel Sito nel periodo in esame (supervisore del sito, supervisore alle saldature, ingegneri di saldatura, saldatori, supervisori alla salute e sicurezza, installatori, lavoratori ausiliari e simili);
- forniture di materiali, ispezioni e test sui materiali, eventi speciali concernenti la fornitura di materiali;
- numero e tipo di attrezzature usate, se presenti;
- consegna e spedizione di macchinari ed attrezzature, se presenti;
- tipo, oggetto e luogo dei lavori di montaggio eseguiti nel periodo in oggetto, inclusi aggiornamenti informativi relativi ad avanzamenti e tempi dei lavori;
- ispezioni intermedie, procedimenti di accettazione;
- informazioni su ostacoli, interruzioni e pause nell'esecuzione dei lavori di montaggio, incluse ragioni e relative azioni di rimedio;
- incidenti ed altri eventi rilevanti;

Se opportuno ai fini del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori di montaggio di cui al Contratto, il Cliente dovrà predisporre riunioni regolari giornaliere e/o settimanali nel sito, con il responsabile di cantiere del Fornitore, il *Project Manager* del Fornitore e con altri specialisti del Fornitore, se e quando opportuno.

8.10 Il Fornitore non avrà diritto di utilizzare alcuna delle strutture del Cliente o del Cliente Finale, senza il preventivo esplicito consenso scritto del Cliente. In ogni caso, il Fornitore userà tali strutture a proprio rischio. Il Fornitore dovrà istruire il personale del Sito ad utilizzare ognuna delle strutture del Cliente o del Cliente Finale con la massima cura. Nel caso in cui derivino costi dall'utilizzo delle strutture del Cliente o del Cliente Finale da parte del Fornitore, tali costi dovranno essere a carico del Fornitore.

9. Ispezioni, collaudi e accettazione

9.1 Al fine di verificare la qualità, la conformità alle specifiche tecniche del Cliente Finale e alle disposizioni di legge e di Contratto, incluse in via esemplificativa le dichiarazioni e garanzie del Fornitore, le garanzie, le certificazioni e gli impegni contrattuali, il Cliente ha facoltà di controllare, ispezionare e testare tutte le attività del Fornitore in tutte le fasi di esecuzione del Contratto, incluse quelle di organizzazione, ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione, stoccaggio, carico e scarico e test, presso le officine del Fornitore e quelle dei suoi eventuali subfornitori o subappaltatori (o consorziate/associate).

9.2 Qualora le ispezioni, i test e le istruzioni avvengano presso gli stabilimenti del Fornitore, ovvero dei suoi subfornitori, il Fornitore sarà tenuto a mettere gratuitamente a disposizione tutti i servizi e/o l'assistenza necessari a garantire la sicurezza e comodità dei rappresentanti del Cliente nell'esercizio delle loro funzioni.

9.3 L'esercizio di tale diritto di ispezione, test ed istruzione, in ogni caso, non limita né esclude in nessuna maniera la responsabilità del Fornitore per la conformità dei prodotti e materiali alle specifiche, ai termini ed alle condizioni del Contratto.

9.4 Qualora nell'Ordine o in altri Documenti Contrattuali siano indicati specifici test, ispezioni o collaudi da eseguirsi in corso di esecuzione, le attività e/o i servizi non potranno essere proseguiti senza che chi di competenza abbia sottoscritto i relativi verbali ovvero espressamente rinunciato per iscritto ai previsti test/ispezioni/collaudi. Tuttavia il Cliente non potrà ritardare la prestazione senza giustificato motivo.

9.5 Qualora prima o in un tempo ragionevole dopo la consegna vengano riscontrati difetti nei materiali o nella lavorazione difformità rispetto alle specifiche e ai requisiti indicati dal Contratto, sia che tali difetti o non conformità riguardino l'Oggetto fornito dal Fornitore o a da un subfornitore, senza pregiudizio per ogni altro diritto, rimedio o facoltà riconosciuta dalla legge e/o dal Contratto e senza pregiudizio per il diritto alle penali per il ritardo e al risarcimento dei danni e al rimborso dei costi e delle spese sostenute per far fronte al non corretto adempimento da parte del Fornitore, il Cliente a sua discrezione avrà la facoltà di (a) richiedere al Fornitore di eseguire nuovamente i servizi o riparare o sostituire i beni difettosi a proprie spese, ovvero (b) intraprendere, a spese del Fornitore, qualunque azione ritenuta necessaria per l'eliminazione dei difetti riscontrati e garantire la conformità dei beni e/o servizi alle specifiche contrattuali, (c) sospendere e/o rifiutare in tutto o in parte il pagamento del Prezzo, (d) rifiutare la consegna dell'Oggetto in tutto o in parte (e) risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 12.2. che segue. Il Fornitore dovrà a proprie spese eseguire qualsiasi test che il Cliente

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaiaola, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 7 of 11

richieda per verificare la conformità dell'Oggetto all'Ordine.

9.6 Il Fornitore dovrà notificare per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni la data programmata per ciascun test/collaudo/ispezione finale. L'eventuale ispezione, collaudo finale ovvero il mancato loro svolgimento o accettazione/rigetto dell'Oggetto così come la mancata scoperta di difetti da parte del Cliente non comporterà alcuna responsabilità a carico del Cliente e non solleva il Fornitore da alcuna responsabilità per quei beni e/o servizi che non rispondano ai requisiti contrattuali.

9.7 Fermo restando quanto previsto al punto 9.5 che precede, qualora sia concordato che la Fornitura venga completata per partite, il Cliente si riserva di verificare la conformità delle partite consegnate fino al momento del completamento definitivo della Fornitura ai sensi dell'articolo 6.1 che precede. L'eventuale pagamento dei corrispettivi previsti per la singola partita non comporterà accettazione della parte di Fornitura pagata.

10 Cessione e subappalto

10.1 Il Fornitore non potrà cedere nessuno dei diritti o delle obbligazioni nascenti dal Contratto, senza il preventivo consenso del Cliente. La violazione della presente disposizione renderà la cessione non opponibile al Cliente. Anche nel caso in cui il Cliente approvi qualsiasi cessione o sub-appalto, in ogni caso, ciò non potrà in alcun modo liberare il Fornitore da alcuno degli obblighi o delle obbligazioni di cui al Contratto ed il Fornitore dovrà essere ritenuto pienamente responsabile per i lavori eseguiti da ogni dei cessionario o subappaltatore o terzo incaricato dal Fornitore.

10.2 Se richiesto, il Fornitore dovrà permettere al Cliente di prendere visione di ognuno dei contratti sottoscritti con subappaltatori o terzi. Il Cliente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la cessazione di rapporti contrattuali con subfornitori o terzi qualora tali subfornitori o terzi sia rendano ripetutamente inadempienti nell'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali ovvero il Cliente abbia giustificato motivo di ritenere che ciò possa mettere a rischio l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali del Fornitore. Ogni eventuale costo derivante da tali azioni sarà a carico del Fornitore.

10.3 Il Fornitore dovrà eseguire correttamente tutti i dovuti pagamenti nei confronti dei propri subappaltatori. Nel caso in cui il Fornitore non esegua tempestivamente un pagamento nei confronti di un subappaltatore per i lavori dallo stesso eseguiti, il Cliente avrà facoltà, ma non l'obbligo, di provvedere al pagamento nei confronti del subappaltatore, compensando quanto dovuto nei confronti del Fornitore con l'importo corrisposto al subappaltatore. Il Fornitore sarà tenuto a , indennizzare e mantenere il Cliente indenne da danni e costi di qualsiasi tipo, senza limitazione alcuna, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del Fornitore nei confronti dei subappaltatori.

11 Sospensione

11.1 Il Cliente, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, potrà, per iscritto, richiedere al Fornitore di sospendere in tutto o in parte l'esecuzione dell'Oggetto. La sospensione avrà effetto dal giorno in cui l'ordine di sospensione viene ricevuto dal Fornitore o dal diverso giorno nello stesso indicato. Il Fornitore dovrà, a partire da tale data, adottare tutte le azioni necessarie in accordo alla più elevato grado di diligenza e alla corretta procedura tecnica per la sicura custodia e mantenimento della parte dell'Oggetto già eseguita e, nel termine di 20 (venti) giorni, concordare le procedure relative allo stoccaggio dei beni per il periodo stimato di sospensione

11.2 Durante tale periodo di sospensione, il Sito dovrà rimanere allestito con tutte le attrezzature ed i materiali, a meno che non siano disposte per iscritto dal Cliente istruzioni in senso contrario. Nel caso in cui il Cliente, durante il periodo di sospensione e a fronte della richiesta del Fornitore, non consenta la rimozione dell'equipaggiamento e del personale del Fornitore e tale equipaggiamento e personale non possa essere altrimenti utilizzato nell'ambito dell'Oggetto del Contratto, il Fornitore avrà diritto ad un rimborso che dovrà essere concordato tra le parti.

11.3 In caso di sospensione, anche parziale, del Contratto su richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà immediatamente porre in essere ogni ragionevole sforzo per eliminare tutti gli esistenti contratti o altre obbligazioni sottoscritte dal Fornitore con altri subappaltatori, fornitori o altri, in termini soddisfacenti per il Cliente. Il Cliente potrà richiedere al Fornitore di inviare tutti i documenti rilevanti per l'Oggetto, necessari al fine di prendere il posto del Fornitore nella gestione degli esistenti contratti o altre obbligazioni con subappaltatori, fornitori e altri. Inoltre, il Fornitore dovrà porre in essere quanto altro sia necessario per preservare e proteggere l'Oggetto già in fase di esecuzione, per proteggere le attrezzature e le forniture in transito nel Sito nonché minimizzare i costi per il Cliente ed il Fornitore derivanti da tale sospensione.

11.4 Nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della sospensione di cui sopra, il Cliente dovrà in alternativa (a) riprendere il Contratto o (b) risolvere il Contratto. In caso di sospensione per un totale di 90 (novanta) giorni o inferiore, il Fornitore avrà diritto di posticipare ugualmente le date di consegna e, in seguito alla ripresa del Contratto, le parti dovranno equamente ristabilire i termini di consegna in modo appropriato. Nel caso in cui la sospensione richiesta ecceda i 90 (novanta) giorni, oltre al summenzionato diritto di posticipazione, il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo per le spese relative alla custodia e mantenimento così come alla preservazione e stoccaggio di parti dell'Oggetto già eseguite e, nel caso in cui la sospensione si prolunghi, le Parti dovranno opportunamente modificare il Prezzo in modo tale da compensare il Fornitore degli ulteriori costi, ove provati.

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaioia, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



12 Recesso e risoluzione

12.1 Il Cliente avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con (7) sette giorni di preavviso. Il Cliente dovrà corrispondere pagamento relativo a tutti i lavori eseguiti ed accettati sino alla data effettiva di recesso. A meno che non sia diversamente stabilito, il Fornitore non avrà diritto ad alcun ulteriore indennizzo.

12.2 Senza pregiudizio per il risarcimento di tutti i danni sofferti e per ogni ulteriore rimedio riconosciuto dal Contratto o dalla legge, il Cliente avrà diritto di risolvere il Contratto al verificarsi di anche solo una delle seguenti condizioni, (i) il Fornitore non rispetti le scadenze contrattuali; (ii) secondo la ragionevole discrezione del Cliente, il Fornitore non progredisca nell'esecuzione dell'Ordine, in misura tale da metterne in pericolo la corretta e puntuale esecuzione; (iii) le penali accumulate per il ritardo ai sensi dell'articolo 6 che precede superino gli importi massimi ivi previsti; (iv) il Fornitore sia in qualunque modo inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali; (v) il Fornitore sia sottoposto ad una procedura concorsuale o divenisse insolvente nei confronti dei propri creditori. La risoluzione diventerà efficace nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di inadempimento, a meno che il Fornitore, in suddetto termine, non abbia posto rimedio al proprio inadempimento in maniera soddisfacente per il Cliente.

12.3 In caso di cessazione del contratto, da qualunque causa determinate, il Fornitore (i) dovrà immediatamente cessare e far cessare da parte dei propri fornitori e subappaltatori, ogni attività relativa al Contratto; (ii) evitare di concludere altri contratti di fornitura salvo quanto necessario a completare la porzione di Ordine non oggetto di risoluzione o recesso; (iii) risolvere/recedere da ogni contratto concluso per l'esecuzione della fornitura; (iv) consegnare al Cliente tutto il lavoro eseguito e in corso di esecuzione e già pagato, inclusi i progetti, disegni, specifiche e altri documenti. Il Cliente avrà la facoltà di acquistare i prodotti o i materiali semifiniti, inclusa ogni attrezzatura speciale, a termini e condizioni ragionevoli.

13 Fatturazione, pagamenti e compensazioni

13.1 I Corrispettivi saranno pagati dal Cliente in accordo con i termini di pagamento stabiliti nel Contratto. Le consegna anticipate di cui al punto 6.1 che precede non comporterà l'anticipazione del termine di pagamento contrattualmente collegato alla relativa consegna.

13.2 I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione da parte del Fornitore di fattura e di altri documenti relativi a tasse, assicurazione e simili che possano essere richiesti dal Fornitore in ragione di regolamentazioni e previsioni di legge applicabili.

13.3 I pagamenti di cui al punto che precede sono subordinati al rilascio da parte del Fornitore di una certificazione comprovante: a) i versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del Contratto, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo; b) l'assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente impiegati nell'esecuzione del Contratto. Con tale certificazione il Fornitore dovrà attestare che i versamenti e gli obblighi di cui alle lettere a) e b) siano stati correttamente eseguiti anche da parte degli eventuali subappaltatori coinvolti su proprio nell'esecuzione del Contratto.

13.4 La certificazione di cui al punto che precede potrà essere resa mediante la dichiarazione allegata all'Ordine ovvero mediante diversa autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 contenente le medesime dichiarazioni, riferita alla regolarità dei versamenti alla data del pagamento del corrispettivo.

13.5 Qualora il Fornitore non presenti la certificazione di cui al punto precedente, il Cliente si riserva il diritto di sospendere il Pagamento fino a quando la certificazione verrà rilasciata, fermo restando che tale sospensione non comporterà in alcun modo il diritto per il Fornitore alla rivendicazione di interessi per inadempimento.

13.6 Il Cliente potrà compensare, ai sensi dell'articolo 1252 cod. civ., ogni importo dovuto al Fornitore dal con gli eventuali crediti vantati nei suoi confronti anche da sue società collegate o controllate al tempo della compensazione.

13.7 In accordo con quanto previsto dal punto 10.1 che precede, il Fornitore non potrà cedere o trasferire a terzi i crediti nascenti Contratto senza il preventivo consenso scritto del Cliente.

14 Reclami e garanzia per vizi e difetti

14.1 Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti ed i servizi forniti in base al Contratto, sia quelli forniti dal Fornitore, sia quelli forniti dai subfornitori, sono (a) nuovi, (b) privi di qualunque difetto di progettazione, di costruzione, nei materiali e nel titolo, (c) forniti conformemente ai termini di Contratto, ai requisiti, regolamenti, codici, standard, specifiche e altri requisiti approvati o forniti dal Cliente, (d) forniti/eseguiti in maniera competente e professionale, conformemente ai migliori standard e alle migliori pratiche del commercio e dell'industria nel cui ambito opera il Fornitore e (e) non violano alcun diritto di proprietà intellettuale o privativa di terzi.

14.2 Il periodo di garanzia dura 48 mesi dalla data di completamento della consegna dell'Oggetto ai sensi dell'articolo 6.1 che precede. Per i prodotti/servizi riparati o forniti in sostituzione in esecuzione degli obblighi di garanzia (salvo quindi il caso in cui il rimedio sia fornito dal Fornitore autonomamente per spirito di buona volontà) un nuovo periodo di garanzia

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaioia, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 9 of 11

di durata pari a quello iniziale decorrerà dalla data di riparazione o sostituzione.

14.3 Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, vengano riscontrati difetti o violazioni delle garanzie di cui sopra nei prodotti e/o nei servizi, il Cliente, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge e/o dal Contratto e salvo il diritto a richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno che ne possa derivare, a sua discrezione e a spese del Fornitore potrà (a) esigere che il Fornitore ispezioni, rimuova, reinstalli, spedisca, renda nuovamente i servizi non conformi, ripari e/o sostituisca prodotti con prodotti che rispettino i requisiti contrattuali, (b) porre in essere tutte quelle azioni che il Cliente ritenga necessarie per eliminare i vizi e/o rendere i prodotti e/o servizi in conformità coi requisiti del Contratto, nel qual caso tutti i relativi costi saranno a carico del Fornitore (inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di materiale, manodopera, logistica e servizi), (c) rifiutare e restituire i prodotti e/o servizi in tutto o in parte e/o (d) trattenere tutto o parte del pagamento.

15 Lavoro, ambiente, salute e sicurezza

15.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire le obbligazioni di cui al Contratto per mezzo di personale qualificato e appropriatamente istruito ed equipaggiato. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare ad ogni normativa di legge relativa al proprio personale dipendente e, in particolare, a rispettare ogni normativa in materia di retribuzione, orario di lavoro, previdenziale, assicurativa, di salute e sicurezza applicabile al personale utilizzato in relazione al Contratto, in accordo al Contratto Nazionale di Lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamentari o di contratto.

15.2 Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutte le obbligazioni, doveri e responsabilità che su di lui gravano, a qualsiasi titolo, in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e tutela ambientale e a conformarsi a tutte le procedure e *policy* dell'Acquirente in materia di salute, sicurezza e ambiente applicabili ai luoghi dove l'Oggetto deve essere eseguito.

15.3 Il Fornitore sarà responsabile del rispetto da parte del proprio personale di tutte le direttive, linee guida e istruzioni fornite dal responsabile della sicurezza del Cliente.

15.4 Il Fornitore dovrà consegnare a richiesta del Cliente un attestato circa l'adozione delle misure di sicurezza e dimostrare, come richiesto, la competenza e formazione del personale impiegato in relazione al Contratto.

15.5 Il mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni del presente articolo 15, darà diritto al Cliente di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti del punto 12.2 che precede.

16 Indennizzi e assicurazioni

16.1 Il Fornitore sarà tenuto a difendere, manlevare e tenere indenne l'Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti, in qualità del loro impiego o meno, da qualsiasi causa, ricorso o procedimento legale, nonché da qualsiasi rivendicazione, domanda, perdita, sentenza, multa, danno, costo, spesa o responsabilità (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, richieste di danni per lesione personale o per danni a beni mobili o immobili o all'ambiente, azioni o richieste di danni da parte del Cliente Finale, spese) che risulti da qualsiasi negligente azione od omissione del Fornitore e/o di un subfornitore, con l'eccezione di quanto sia dovuto esclusivamente e direttamente alla negligenza del Cliente.

16.2 Per tutta la durata del presente Ordine e fino alla scadenza degli obblighi di garanzia del Fornitore di cui al punto 14 che precede, il Fornitore avrà l'obbligo di stipulare e mantenere in vigore, con una compagnia di assicurazioni di primaria importanza autorizzata ad operare nell'ordinamento dello Stato nel cui territorio l'Oggetto del contratto deve avere esecuzione, le seguenti polizze assicurative:

- (a) Responsabilità civile verso terzi per un importo minimo di Euro 3.000.000,00 per evento e aggregato annuo di Euro 5.000.000,00, a copertura di (i) morte/lesioni e danni alla proprietà di terzi, inclusa la copertura per responsabilità contrattuale di cui al presente Ordine;
- (b) Assicurazione dei beni patrimoniali sulla base del principio "All-Risk", a copertura del valore intero dei beni e servizi di proprietà del Fornitore, o presi in affitto o in leasing dal Fornitore in relazione all'Ordine e a copertura del rischio di danni a beni Cliente e/o del Cliente Finale in custodia del Fornitore o comunque sotto il suo;
- (c) Idonea assicurazione per la responsabilità da prodotto per l'importo minimo di Euro 2.500.000,00 per evento e aggregato annuo Euro 5.000.000,00.

17 Legge applicabile e foro competente

17.1 Il Contratto e tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti da questo derivanti saranno disciplinati, eseguiti ed interpretati esclusivamente in conformità alla legge italiana.

17.2 Ogni controversia che sorga da, o in relazione al Contratto, sarà soggetta alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaiaola, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

BALCKE DUERR ITALIANA SRL

Revisione: Agosto 2018 –Versione ITALIANA

Page 10 of 11

18 Riservatezza e pubblicità

18.1 “**Informazioni Riservate**” significa ogni proprietà dell'Acquirente o di una delle sue Affiliate fornita o a cui sia stato consentito l'accesso al Fornitore (ai suoi subfornitori e/o a società ad esso collegate) per finalità connesse al presente Ordine (ivi compresi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, disegni, specifiche, dati, beni o informazioni), e ogni informazione derivata da quanto precede. Informazioni Riservate include altresì i termini e le condizioni del presente Ordine. Per tutta la durata del presente Ordine e per 10 anni dopo la sua risoluzione o la sua scadenza, e per tutto il tempo in cui le Informazioni Riservate rimangono un segreto industriale per le Informazioni Riservate che sono un segreto industriale, il Fornitore: (a) userà le Informazioni Riservate solo per dare esecuzione all'Ordine; (b) proteggerà le Informazioni Riservate con uno *standard* di cura quantomeno ragionevole al fine di prevenirne la diffusione; (c) notificherà prontamente il Cliente se le sue Informazioni Riservate sono diffuse o comunicate in violazione del presente Contratto; (d) farà copia delle Informazioni Riservate solo qualora richiesto per dare esecuzione all'Ordine e tutte le copie consentite dovranno essere marcate con dicitura “*BALCKE DUERR Confidential – Non usare, comunicare, riprodurre o distribuire senza l'autorizzazione di BALCKE DUERR*”; (e) cesserà l'uso e prontamente restituirà o distruggerà tutte le Informazioni Riservate e le relative copie (fatta eccezione per i termini e le condizioni dell'Ordine) al momento della risoluzione o scadenza dell'Ordine o su richiesta del Cliente. Il Fornitore potrà distruggere tutte le Informazioni Riservate contenute nel sistema elettronico di *back-up* secondo le procedure di *back-up* del Fornitore.

18.2 Il Fornitore potrà comunicare le Informazioni Riservate a un suo dipendente o lavoratore che abbia necessità di conoscere le stesse e sia vincolato da un accordo scritto ad obblighi di confidenzialità e di restrizioni dell'uso almeno equivalenti a quelli previsti in questo accordo. Il Fornitore potrà comunicare Informazioni Riservate per adempiere ad un obbligo giuridico, ma solo dopo aver prontamente avvisato il Cliente dell'obbligo di comunicazione in modo che il Cliente possa opporsi alla stessa. Informazioni Riservate non includono informazioni che possa provarsi per iscritto: (a) sono o diventano pubbliche indipendentemente dalla loro divulgazione da parte del Fornitore; (b) erano conosciute dal Fornitore su base non confidenziale prima della loro comunicazione al Fornitore; (c) sono o diventano conosciute dal Fornitore su base non confidenziale da una fonte diversa dal Cliente; o (d) sono state sviluppate indipendentemente dal Fornitore, senza riferimento alle Informazioni Riservate.

18.3 I termini e le condizioni di confidenzialità previste dal presente Ordine prevalgono sui termini di qualunque precedente accordo di riservatezza relativo alle negoziazioni antecedenti la stipula dell'Ordine (“**NDA**”), anche per quanto riguarda le Informazioni Riservate comunicate nell'ambito del predetto NDA. Salvo qualora richiesto dalla Legge, il Fornitore non comunicherà alcuna informazione in relazione all'esistenza o alle previsioni del Contratto o qualunque documento relativo, e non faranno uso del nome, *logo*, *trademark*, foto, o qualunque altro riferimento al Cliente e o alle società del suo Gruppo in qualunque comunicazione commerciale, pubblicitaria, di *marketing*, o simili pubblicazioni, salvo previa ed espressa autorizzazione scritta di un rappresentante autorizzato del Cliente o di altra società del Gruppo del Cliente. Il Fornitore procurerà ai sensi dell'art. 1381 c.c. l'adempimento a questo art. 18 da parte degli altri membri del proprio gruppo, dei propri subfornitori e/o subappaltatori e risponderà nei confronti del Cliente per l'inadempimento a questo articolo 18 da parte sua, degli altri membri del Gruppo del Fornitore, dei suoi subfornitori e/o subappaltatori.

19 Tutela dei dati

19.1 Le parti dichiarano che tutti i dati personali da loro reciprocamente forniti in relazione all'esecuzione del Contratto saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

20 Codice Etico

20.1 Balcke Duerr Italiana nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terze parti (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, pubbliche amministrazioni, Autorità amministrative, enti di controllo, etc.) applica i principi indicati nel proprio Modello Organizzativo approvato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e nel Codice Etico consultabile a mezzo internet presso l'indirizzo <https://www.balcke-duerr.com/about/locations/europe/> e del quale il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di averne preso visione e di condividere. Il Fornitore si obbliga per sé, per i propri collaboratori diretti e indiretti:

- a) al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di Balcke Duerr Italiana;
- b) a segnalare eventuali comportamenti di dipendenti o collaboratori propri o di Balcke Duerr Italiana e/o di subfornitori del Fornitore che violino tali regole;
- c) a non porre in essere comportamenti che possano configurare reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

20.2 Resta espressamente inteso che qualora il Cliente violi anche una sola delle obbligazioni di cui ai punti da (a) a (c) che precedono, Balcke Duerr Italiana avrà diritto di vedersi risarcire ogni eventuale danno patito senza limite alcuno oltre al diritto, qualora lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, di eventualmente risolvere il presente contratto, senza alcun preavviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c.

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaioia, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann



20.3 Qualsiasi comunicazione, denuncia, o richiesta di chiarimenti può essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza di Balcke Duerr Italiana all'indirizzo email: ODVBalckeDuerrItaliana@pec.it.

21 Autonomia delle disposizioni

21.1 L'eventuale nullità o inefficacia di una delle disposizioni del Contratto non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni.

BALCKE-DUERR Italiana S.r.l.

Sede legale:
Via Di Ripetta,141
00186 Roma
Italia

Sede Amministrativa e Produttiva:
S.S. Pievaioia, 305T1/T3
06132 Fontignano (PG)
Italia
T +39 075 529091
F +39 075 5290900

CAP. SOC. 2.700.000,00 I.V.
C.F. P.IVA 03385660968
REG. IMP 03385660968
REA 1014913

Bord of Directors:
Paolo Gandin
Maurizio Beati
Arne Amann

